

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLE ISTANZE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE)

2016/679.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventuno**, del mese di **marzo**, alle ore **diciassette** e minuti **zero**, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza dei signori:

	Cognome e Nome	Carica	Presente
1.	CERATO FABIO	SINDACO	SÌ
2.	TUMMINELLO INES	VICE SINDACO	SÌ
3.	DATTILA FEDERICO	ASSESSORE	SÌ
4.	STROBBIA ROBERTO	ASSESSORE	SÌ
5.	OGGERO TIZIANA	ASSESSORE	SÌ
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura FILLIOL**. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLE ISTANZE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

## LA GIUNTA COMUNALE

#### **PREMESSO** che:

- la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Carta") e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- il Comune, in quanto Titolare del trattamento, è tenuto ad adottare misure appropriate per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, semplicemente "GDPR");

#### **VISTO:**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento");
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito "Codice");
- le Linee guida Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza (WP 260 rev.1), adottate in data 11 aprile 2018;
- le indicazioni fornite dal Garante della Protezione sui Dati Personali (GPDP) sul proprio sito web istituzionale;

#### **CONSIDERATO** che:

- il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato;
- il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta;
- se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale;
- l'articolo 83 del GDPR prevede due tipologie di sanzioni amministrative pecuniarie a valere per tutte le violazioni al regolamento – violazioni di minore gravità e violazioni di maggiore gravità. In particolare, la lettera b) del paragrafo 5, dell'articolo 83 del GDPR prevede che la

violazione dei diritti degli interessati, a norma degli articoli da 15 a 22, rientri tra le violazioni di maggiore gravità, per le quali sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro;

## **RITENUTO** pertanto:

- a) di fondamentale importanza definire le attività, i ruoli e le responsabilità che il Comune, in qualità di Titolare dei dati trattati, realizza per la gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati per l'esercizio dei propri diritti, così come previsto dal GDPR;
- b) strategico per il Comune:
  - sensibilizzare il personale in ordine alle responsabilità in materia di protezione dei dati personali ed all'importanza della collaborazione nella tempestiva gestione delle istanze formulate dagli interessati;
  - definire ruoli e responsabilità per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR;
  - stabilire che le procedure contemplate nell'approvando documento siano applicabili a tutte le attività svolte dal Comune, con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi e documenti cartacei e di tutti i sistemi informatici attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati, anche con il supporto di fornitori esterni;
  - stabilire che il rispetto dell'adottando regolamento è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle regole di comportamento previste dallo stesso potrà comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679;

**VISTO** l'art. 3, comma 7, del predetto regolamento che stabilisce che "Compete alla Giunta Comunale la determinazione della misura del contributo spese previsto dall'articolo 12, paragrafo 5 e dall'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni, le copie ulteriori alla prima, la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta dall'interessato.";

**RITENUTO** pertanto necessario stabilire la misura del contributo spese previsto dall'articolo 12, paragrafo 5 e dall'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR;

**TENUTO CONTO** dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni, le copie ulteriori alla prima, la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta dall'interessato;

**VISTO** il Decreto del Sindaco numero 1 del 23/01/2023 con il quale è stato designato l'avv. Massimo Ramello quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), nel rispetto della vigente normativa;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

## **DELIBERA**

 DI STABILIRE, con decorrenza dal 01/04/2024, le seguenti tariffe relative alle istanze di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679:

## TARIFFE RELATIVE ALLE ISTANZE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

La seguente tabella contiene la determinazione della misura del contributo spese previsto dall'articolo 12, paragrafo 5 e dall'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni, le copie ulteriori alla prima, la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta dall'interessato.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Riproduzione mediante fotocopia	pagamento della tariffa indicata nello specifico
	paragrafo sopra riportato
Riproduzione su CD o DVD	1,00 euro per ogni CD
	2,00 euro per ogni DVD
Comunicazioni ex art. 19 GDPR	10,00 per ciascuna comunicazione

### **PRECISAZIONI**

La mera visione degli atti e dei documenti contenenti le informazioni personali dell'interessato è gratuita.

Nel caso che la richiesta di informazioni e copie riguardi documenti che necessitano di una ricerca complessa, il suo rilascio è effettuato dietro pagamento di una tariffa fissa per diritti di ricerca di archivio di Euro 5, cui si aggiunge il pagamento della somma prevista per il rilascio di copie ordinarie.

L'estrazione di copie di atti o documenti è effettuata dietro pagamento di una tariffa fissa di € 1,00 a pagina, qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga l'oscuramento di dati personali riferiti a persone fisiche diverse dall'interessato.

## RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOCOPIA

Alla riproduzione mediante fotocopia è equiparata la scansione del documento trasmessa via e-mail o resa disponibile per il download a cura dell'interessato.

La determinazione dei costi di riproduzione di documenti con caratteristiche incompatibili con le attrezzature esistenti presso gli uffici del Comune viene effettuata dal responsabile del procedimento, sulla base dei costi da sostenersi presso soggetti esterni all'amministrazione. In tali casi il responsabile del procedimento dovrà richiedere, prima dell'affidamento della riproduzione, il versamento a titolo provvisionale dell'importo presunto, salvo successivo conguaglio. In caso di riproduzione di documenti effettuata all'esterno degli uffici del Comune, l'interessato potrà provvedere direttamente al pagamento dei costi presso il fornitore che effettua la copia. Tale circostanza sarà oggetto di annotazione sull'istanza di accesso a cura dell'ufficio procedente, il quale provvederà direttamente alla consegna degli originali alla copisteria e al loro ritiro.

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

È fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di imposta di bollo.

I rimborsi di cui alla presente tabella e l'eventuale imposta di bollo vengono riscossi o assolti contestualmente o successivamente all'accoglimento dell'istanza di accesso, ma in ogni caso prima della riproduzione del documento.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato
e favorevole di tutti i presenti per l'urgenza di provvedere, non appena pubblicato il presente
atto, a darne attuazione.

- **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio informatico, sia comunicata ai capigruppo consiliari.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente (Dott. Fabio CERATO)

Firmato digitalmente ( Dott.ssa Laura FILLIOL )